

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 20/05/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha affermato, in sintesi, di essere coerede, unitamente alle parti aderenti al ricorso, dell'originario titolare di n. 2 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" del valore di Lit. 500.000 e Lit. 1.000.000, emessi rispettivamente il 15/01/1987 ed il 14/11/1986; trascorsi trent'anni dalla sottoscrizione, l'intermediario resistente ha prospettato il riconoscimento per i buoni controversi somme inferiori a quelle dovute (pari a € 5.576,89 e € 10.528,79 rispettivamente, secondo i calcoli della parte ricorrente); i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF; di aver tenuto conto – nell'elaborazione dei propri calcoli – della ritenuta d'imposta.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha dato atto che il ricorrente contesta il rendimento prospettato per 2 buoni fruttiferi emessi il 15/1/1987 ed il 14/11/1986, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio; il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i



nuovi tassi di rendimento applicabili; il ricorrente avrebbe dovuto conoscere il contenuto del D.M. citato, come ribadito da ultimo dalla sentenza della Cassazione, Sezioni Unite n. 3963/2019; il caso de quo è diverso da quello preso in considerazione dalla Cassazione n. 13979 del 2007 in quanto la giurisprudenza di legittimità ha preso in considerazione le diverse ipotesi in cui i buoni non riproducano le condizioni previste dal D.M. previgente e quelle in cui, una volta sottoscritto il buono, sopravvenga un D.M. che modifichi i tassi; diversamente dal caso analizzato dalla Cassazione, la fattispecie oggetto del ricorso non riguarda nessuna di queste due ipotesi in quanto non ci sono D.M. successivi alla sottoscrizione del buono; D.M. ministeriale è stato erroneamente interpretato in quanto quest'ultimo ha previsto l'obbligo di indicare i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute derivanti dall'applicazione di questi ultimi; pertanto le decisioni del Collegio di Coordinamento sarebbero errate; dunque, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Nelle repliche il ricorrente in sintesi sostiene che l'intermediario nell'emettere i titoli non ha proceduto in modo conforme a quanto prescritto dal DM 13.6.1986, le cui tabelle fissavano i rendimenti per tutti i 30 anni di durata dei titoli, mentre il timbro apposto sul retro nulla specifica riguardo i rendimenti del periodo dal 20mo al 30mo anno; secondo l'orientamento consolidato dell'ABF, fatta eccezione per lo *ius variandi* attuato con decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore su forma sulla base della risultante dei dati dei buoni di volta in volta sottoscritti; la giurisprudenza portata dal resistente a supporto delle sue tesi rimane minoritaria o riferita a casi non assimilabili a quello di specie (sono citate ed in parte allegate a titolo di esempio altre sentenze: Tribunali di Milano, Verona e Bologna, Corte d'Appello di Torino, sentenze della Cassazione Civile n. 4761 del 28/2/2018 e n. 19002 del 31/7/2017).

Nelle controrepliche il resistente ribadisce le tesi affermate in giurisprudenza come già esposte nelle controdeduzioni; obietta che le tabelle del DM 13.6.1986 non comprendevano anche l'ultimo decennio di durata dei titoli ed infatti l'interesse del 12% non muta dal 16mo al 30mo anno; il risparmiatore, essendo stato informato dall'intermediario, doveva sapere fin dall'inizio che stava sottoscrivendo titoli della serie Q, con i rendimenti fissati dal DM 13.6.1986.

Nella riunione del 18 febbraio 2020, preso atto che questione analoga era stata recentemente rimessa al Collegio di Coordinamento da altro Collegio territoriale, il Collegio ha sospeso il procedimento. Con decisione nr. 6142 del 3/4/2020 il Collegio di Coordinamento si è pronunciato in merito.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 5.576,89 per il titolo emesso il 15/1/1987 ed € 10.528,79 per quello emesso il 14/11/1986.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

La doglianza ha ad oggetto il mancato riconoscimento dei rendimenti secondo quanto stampigliato sul retro di due buoni della serie Q/P, in quanto i timbri modificativi nulla precisano riguardo i rendimenti dal 20mo al 30mo anno. In particolare, l'istante richiede di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 5.576,89 per il titolo emesso il 15/1/1987 del valore nominale di Lit. 500.000 ed € 10.528,79 per quello emesso il



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

14/11/1986 del valore nominale di Lit. 1.000.000 intendendo fare espresso riferimento all'importo in valore assoluto indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.

In proposito, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi apposti non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30° anno (cfr., tra le altre, Collegio di Torino, decisione n. 4868/2017, relativa a buoni della serie Q/P emessi dopo il D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli della precedente serie P; in senso conforme: Collegio di Milano, decisione n. 25256/18; Collegio di Roma, decisione n. 3409/18; Collegio di Bologna, decisione n. 9754/18; Collegio di Napoli, decisione n. 249/19). Sul punto, è intervenuta la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", la quale ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Secondo il Collegio di Coordinamento: "la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.". In effetti, le SS. UU., ritenuta la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art.2002 c.c.: senza contraddire la precedente decisione, hanno unicamente ribadito: "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", la quale trova: "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.".

Come nota il Collegio di Coordinamento, la Cassazione ha dunque ritenuto di nulla aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato, quanto alla tutela dell'affidamento del portatore del titolo in merito alle dichiarazioni risultanti dal suo testo letterale. Tanto più che, come osserva il Collegio di Coordinamento nella fattispecie in esame: "in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.". Il Collegio di Coordinamento ha infatti precisato che per il periodo dal 21 al 30 anno, in assenza di diciture apposte con timbri modificativi:

"il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate [è] destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale."

Il Collegio di Torino condivide pienamente l'orientamento così espresso e non ha motivo per discostarsene. Pertanto la domanda è da accogliere, in quanto il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale dei buoni per il periodo dal 21 al 30°, salva l'applicazione della pertinente disciplina fiscale (come già stabilito da Collegio di Torino, nn. 14475/19, 25060/18, 26453/18 e 26451/18), nei limiti della somma complessivamente richiesta.

**P.Q.M.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA